Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 19 novembre 1925** — **Numero 269**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2221.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1937.

Approvazione della convenzione per la concessione alla « Società Istriana dei cementi » della parte del Regio arsenale di Pola denominata « Scoglio S. Pietro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 settembre 1925 fra il Sottosegretario di Stato per la marina in rappresentanza dello Stato e la « Società Istriana dei cementi », anonima in Pola, per la concessione della parte del Regio arsenale di Pola denominata « Scoglio San Pietro » con i fabbricati ivi esistenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro delle finanze: MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 14 novembre 1925.
Atti del Governo, registro 242, foglio 91. — GRANATA.

Convenzione fra l'Amministrazione dello Stato e la « Società Istriana dei cementi » per la concessione dello « Scoglio San Pietro », in Pola.

Art. 1.

Il Regio Governo concede in uso per tutta la durata di cui all'art. 3 della presente convenzione alla « Società Istriana dei cementi », con sede in Pola, col capitale sociale di L. 10,000,000 (salvo l'aumento di capitale progettato) la parte del Regio arsenale di Pola denominato « Scoglio S. Pietro » con i fabbricati ivi esistenti.

Gli immobili che sono oggetto della presente convenzione sono descritti nell'allegato *A* che, con i disegni ad esso annessi, forma parte integrante del presente atto.

Essi vengono concessi nello stato in cui si trovano attualmente. Il Regio Governo, a richiesta della Società, comprenderà nella concessione altra zona di terreno demaniale finitima ed a ponente di Scoglio S. Pietro.

Art. 2.

1. La Società Istriana eseguirà i lavori di trasformazione dei due fabbricati n. 71 (ex officina caldaie) e n. 85 (ex deposito caldaie) destinati a ricevere i servizi di Commissariato militare marittimo, secondo il progetto tecnico già stabilito dalla Regia marina e che forma parte integrante del presente atto. I fabbricati stessi saranno preventivamente sgombrati a cura della Regia marina.

2. Il trasferimento dei materiali e dei macchinari esistenti a Scoglio S. Pietro sarà fatto dalla Regia marina nel termine di mesi tre dalla data in cui riceverà la consegna dei predetti due fabbricati nn. 71 e 85 debitamente trasformati nell'intesa però che la Regia marina durante i lavori della trasformazione potrà anche eseguire nei limiti del possibile, tutti quei lavori atti a predisporre nei ripetuti due fabbricati la successiva sistemazione di macchine e di altri impianti fissi.

3. In corrispettivo dei lavori che la Società Istriana eseguirà in base al presente articolo riceverà dalla Regia marina la somma a *forfait* di L. 2,150,000 pagabile, secondo il progresso dei lavori, mediante acconti non inferiori a L. 100,000 ciascuno.

4. Il Regio Governo non asporterà condutture elevatori, trasmissioni, salvo la necessità di applicarli nei suoi nuovi impianti. Viene fatta eccezione solamente per le ferramenta dei forni del pane che resteranno a disposizione del Governo anche se non verranno immediatamente applicate.

5. Il Regio Governo cederà al prezzo corrente dei rottami alla Società da 500 a 1000 tonnellate di ferro usato (macchinario fuori uso, trafilati ecc.).

6. Alla Società non incombe alcun obbligo o responsabilità riguardante possibili molestie o pregiudizi che la industria del cemento con polvere, fumo, rumori od altro simile potesse arrecare ad impianti e macchinari di altre industrie che lo Stato con concessioni di aree limitrofe a quella contemplata nel presente atto, lasciasse installare in Pola.

Art. 3.

La durata della concessione sarà di 50 anni a decorrere dal giorno dell'entrata in esercizio a tutti gli effetti dello stabilimento da notificare con lettera raccomandata dalla Società concessionaria all'Amministrazione della marina. Tale entrata in esercizio non potrà avvenire oltre due anni e mezzo dalla consegna.

In difetto di disdetta da darsi dall'una o dall'altra delle parti contraenti cinque anni prima della scadenza, la concessione si intenderà tacitamente rinnovata di 20 in 20 anni per due volte di seguito ed in ultimo per 9 anni fino ad un massimo di 99 anni; in caso di alienazione, la Società avrà diritto di preferenza a parità di condizioni.

Art. 4.

1. La Società assume impegno di iniziare i lavori di impianto di una fabbrica di cementi a Scoglio S. Pietro nel termine di tre mesi dalla data della consegna degli immobili ivi esistenti; la consegna si intenderà effettuata nel giorno in cui sarà ultimato l'asporto dei macchinari ai sensi dell'art. 2.

2. La Società assume inoltre l'impegno di impiegare in Pola sino dall'apertura dell'esercizio della fabbrica, al minimo n. 500 operai che essa si riserva di prescegliere con preferenza fra quelli della Regione. Nella detta cifra non saranno compresi gli operai destinati alle materie estrattive che non fossero residenti nella provincia dell'Istria.

3. La Società assume inoltre impegno di produrre annualmente circa quintali 620,000 di cemento possibilmente nella proporzione di circa quintali 500,000 di cemento Portland e circa quintali 120,000 di cemento fuso (alluminoso).

4. Ampliamento di impianti, di servizi od altro non sono condizionati al consenso del Governo a cui però dovrà esserne data comunicazione.

Nel caso di trasformazione dell'industria o di occupazione di nuove aree occorrerà il preventivo consenso del Regio Governo.

5. In caso di forza maggiore come ad esempio sciopero, guerra, blocco, ecc., come pure in caso di una crisi generale cementifera certificata dal Ministero dell'economia nazionale, gli obblighi assunti dalla Società nel presente articolo subiranno una congrua riduzione e sospensione rimanendo comunque escluso, nei detti casi, che possa essere attribuita alla Società una inadempienza con le conseguenze previste negli articoli successivi.

Art. 5.

La Regia marina in caso di bisogno e previa intesa con la Società, si riserva il diritto di ormeggiare, senza pagamento alcuno, sue navi e natanti presso le banchine di Scoglio S. Pietro.

La Regia marina curerà lo sgombero dei relativi specchi acquei in tempo utile in caso che essi occorrano alla Società.

Art. 6.

La Società assumerà a sue spese e cura il servizio di guardiania, di sicurezza e di previsione contro gli incendi, e contro i danni di questi ultimi assicurerà gli stabili della fabbrica, esclusi i forni e le costruzioni non combustibili per una somma corrispondente al loro valore reale, che sarà determinato a cura dell'Amministrazione demaniale.

L'assicurazione indicherà per beneficiario la Regia marina.

Le eventuali ricostruzioni di stabili sinistrati saranno fatte d'intesa con la Società ed il concorso dello Stato sarà corrispondente alle somme percepite come indennità di assicurazione.

Art. 7.

1. La Società assume l'obbligo della manutenzione ordinaria e straordinaria degli stabili, delle banchine, ed in genere di tutto quanto forma parte della presente convenzione.

2. In caso di terremoto, mareggiate, cicloni e simili la Regia marina contribuirà col 50 per cento alle spese di ricostruzione.

3. Sono a carico della Società le spese per i lavori necessari a separare Scoglio S. Pietro dalla restante parte dell'arsenale e per creare un ingresso separato allo stabilimento e cioè la costruzione dei muri di cinta, cancellate, ecc., da determinarsi di comune accordo.

4. Ove la Società, opportunamente diffidata dalla Regia marina con la concessione di un congruo termine, non ottemperi agli obblighi che precedono, la Regia marina avrà la facoltà di eseguire direttamente tali lavori, a spese della Società, che avrà l'obbligo di provvedere al loro rimborso nel termine di un mese dalla presentazione del conto.

In caso di contestazione sulla necessità dei lavori e sull'ammontare della spesa deciderà il giudizio arbitrale di cui all'art. 17.

Art. 8.

La Regia marina consente alla Società di usare del proprio raccordo ferroviario con la stazione di Pola purchè la Società eserciti soltanto il trasporto di materiali, macchinari e merci, in genere, attraverso l'arsenale e assuma l'onere di un canone che verrà precisato con apposito atto.

Art. 9.

Alla scadenza o in caso di scioglimento della presente convenzione, tutte le cose locate dalla Regia marina alla Società saranno restituite in quelle condizioni in cui si potranno trovare in seguito al servizio da essa prestato.

Per le trasformazioni eseguite durante il corso della convenzione (art. 4) e così pure per le ricostruzioni eseguite in caso di incendio, la Società non avrà l'obbligo della rimessa in ripristino.

La Società avrà il diritto di asportare i macchinari, materiali e scorte di sua proprietà.

Art. 10.

La Società pagherà all'Erario un canone annuo di L. 1 a titolo di riconoscimento della proprietà demaniale.

Art. 11.

La Società non potrà in tutto o in parte sublocare ad altri quanto forma oggetto della presente convenzione.

Fermo rimanendo lo scopo della presente concessione in via di massima la Società potrà eventualmente trasformarsi e fondersi con altra Società nazionale; in questo caso la concessione potrà essere resa continuativa in confronto del nuovo Ente con decreto del Ministro per le finanze emanato di concerto con quelli per la marina e per l'economia nazionale.

Per eventuali trasformazioni dell'industria si fa riferimento all'art. 4 della presente convenzione.

Art. 12.

In caso di inadempimento derivante dalla Società, oppure qualora la Società tragga lo stabilimento in abbandono il Regio Governo avrà il diritto di diffidare stragiudizialmente la Società stessa con lettera raccomandata ad eliminare la inadempienza. Qualora la Società si fosse resa inadempiente tre volte ed a malgrado delle relative diffide, non avesse eliminata la inadempienza, il Regio Governo avrà il diritto di dichiarare decaduta la presente convenzione. Tanto contro le diffide, quanto contro la eventuale dichiarazione di decadenza la Società avrà la facoltà di invocare rispettivamente entro otto giorni dalla notifica di ciascuna diffida ed entro trenta giorni dalla notifica della eventuale dichiarazione di decadenza il giudizio arbitrale di cui all'art. 17 della presente convenzione.

Decaduta la convenzione gli immobili nelle condizioni nelle quali si troveranno, torneranno di pieno diritto allo Stato senza alcun indennizzo o compenso.

Rimangono comunque ferme le disposizioni del comma 5 dell'art. 4.

Art. 13.

Qualora i bilanci della Società per tre esercizi consecutivi si chiudessero in perdita la Società avrà il diritto di notificare al Regio Governo lo scioglimento della presente convenzione. In caso di contestazione sul risultato passivo del bilancio deciderà inappellabilmente il giudizio arbitrale previsto dell'art. 17.

Art. 14.

La Società dovrà dimostrare all'inizio che il capitale appartiene in maggioranza a persone di cittadinanza italiana.

La Direzione, ed in genere tutto il personale dirigente dovrà essere in massima parte di cittadinanza italiana. Il numero del personale straniero dovrà essere il minimo indispensabile, cioè quello assolutamente necessario al buon andamento dell'industria.

Art. 15.

Durante il corso della concessione i fabbricati che si dimostrassero, a giudizio della Società, esuberanti ai bisogni della Società stessa, tenuto conto anche delle necessità future di quest'ultima, saranno restituiti al demanio dello Stato.

Art. 16.

I macchinari e materiali di produzione estera, che, entro due anni e sei mesi, decorribili dalla data di consegna di cui all'art. 4, occorreranno alla Società per il primo impianto della fabbrica, in base al piano di cui all'art. 19, fruiranno della completa esenzione daziaria, in quanto gli stessi macchinari non possano essere utilmente forniti, a parere dell'Amministrazione dello Stato, dall'industria italiana, considerando tale possibilità anche in riguardo al tempo occorrente per la fornitura.

Art. 17.

Ogni controversia che sorgesse in dipendenza della presente convenzione od anche solamente in relazione alla medesima sarà giudicata da un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, scelti due, uno per ciascuno delle due parti contraenti presieduti dal terzo da nominarsi di accordo fra le parti predette; in caso di divergenza sulla scelta, il terzo arbitro sarà nominato dal presidente della Corte di appello di Roma.

Art. 18.

La presente convenzione sarà registrata e trascritta col pagamento della sola tassa fissa.

Art. 19.

La Società si impegna di presentare entro il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto-legge che approva la presente convenzione i progetti di lavori di trasformazione dei

fabbricati ora esistenti a Scoglio S. Pietro, che essa assume l'obbligo di eseguire entro due anni e mezzo dalla data della consegna di cui all'art. 4 della presente convenzione in relazione al piano della sua attività industriale dipendente dagli impegni assunti col precedente art. 4.

Art. 20.

La presente convenzione, da approvare con decreto-legge, mentre vincola fin d'ora la Società sarà esecutiva per il Governo dopo la avvenuta registrazione alla Corte dei conti e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto-legge relativo.

Roma, addì 30 settembre 1925.

Per il Regio Governo:

Il Sottosegretario di Stato per la marina:
SIRIANNI.

Per la Società:

E. STOCK — GIACOMO TOLENTINO.

Numero di pubblicazione 2222.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1945.

Disposizioni sul trattamento di quiescenza del personale delle Regie scuole agrarie e delle Cattedre ambulanti di agricoltura, nonchè del personale del cessato regime austro-ungarico, attualmente in servizio presso l'Istituto chimico agrario di Gorizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 27 novembre 1919, n. 2265;
Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 749;
Visti i Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2480 e 30 dicembre 1923, n. 2835;
Visto l'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 4 maggio 1924, n. 903;
Visto il R. decreto 22 maggio 1924, n. 1261;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 9 maggio 1920, n. 749, sono estese al personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie, e sono applicabili anche agl'insegnanti ed assistenti delle soppresse Regie scuole pratiche e speciali di agricoltura, che siano cessati dal servizio dal 1° ottobre 1924.

Il servizio riscattabile è quello prestato prima dell'applicazione delle leggi 6 giugno 1885, n. 3141, e 19 luglio 1909, n. 526, in qualità d'insegnante, assistente o di incaricato fuori ruolo nelle Regie scuole superiori di agricoltura, nelle Regie stazioni di prova agrarie e speciali e nelle Regie scuole speciali e pratiche di agricoltura anteriormente e continuativamente con la nomina ad impiego stabile.

Art. 2.

La disposizione del terzo comma dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, è estesa ai segretari economi, tecnici e prefetti di disciplina delle Regie scuole agrarie medie, nonchè al personale tecnico e subalterno dei Regi istituti superiori agrari e delle Regie stazioni di prova agraria e speciali; ed è applicabile anche per coloro, fra il personale anzidetto delle cessate Scuole speciali e pratiche di agricoltura, che siano cessati dal servizio dal 1° ottobre 1924, e per i loro aventi causa.

Il personale, di cui al presente articolo, sarà assoggettato alla ritenuta di cui al terzo comma del citato art. 18, per un periodo di tempo uguale a quello trascorso dal 1° luglio 1909 o dalla assunzione in servizio stabile, se successiva al 30 novembre 1923.

Art. 3.

L'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, in quanto concerne il personale delle Cattedre ambulanti di agricoltura, deve intendersi nel senso che gli anni di servizio di ruolo prestato alle dipendenze dello Stato presso le Cattedre ambulanti di agricoltura della Basilicata, Calabria e Sardegna, anteriormente al 15 ottobre 1923, saranno riconosciuti utili agli effetti dell'applicazione dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, modificato dall'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2835, alle condizioni previste dai commi secondo, terzo e quarto del citato art. 18, per coloro i quali abbiano fatto o facciano passaggio nei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.

Per coloro, i quali facciano passaggio all'Amministrazione dello Stato successivamente alla entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta di cui al terzo e quarto comma dell'art. 18 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sarà ripartita in 60 rate mensili.

Art. 4.

Ai funzionari che, avendo appartenuto a Cattedre ambulanti di agricoltura consorziali, abbiano fatto o facciano passaggio a posti di ruolo dell'Amministrazione statale, sono riconosciuti utili, per la determinazione del trattamento di quiescenza, gli anni di servizio effettivo, prestati presso detti Enti.

Il riconoscimento di servizio non statale rimane subordinato al pagamento di un contributo del 6 per cento sul totale degli stipendi relativi, da farsi dagl'interessati, ai consorzi, a titolo di riscatto, al momento della liquidazione.

Il Ministero dell'economia nazionale, d'intesa con l'Istituto nazionale delle assicurazioni ed anche eventualmente con la Cassa di assicurazioni sociali, determinerà, all'atto della liquidazione, le modalità del ricupero, a favore dei consorzi, delle somme versate dai consorzi stessi e dagli interessati, a titolo di trattamento assicurativo di quiescenza.

La pensione sarà comunque liquidata con le norme vigenti per gl'impiegati civili dello Stato, e ripartita fra lo Stato e i consorzi con le norme di cui al comma 3° e 4° dell'art. 48 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1925, n. 70.

Art. 5.

I docenti di agricoltura collocati nel quadro di classificazione degli stipendi per i reggenti di sezione delle Regie cattedre ambulanti di agricoltura del Regno, e passati, in virtù dell'art. 6 del R. decreto 4 maggio 1924, n. 903, alle dipendenze delle Cattedre consorziali delle nuove Provincie, come pure il direttore, il ragioniere, il tecnico dell'Istituto sperimentale chimico agrario di Gorizia, provenienti

dal personale del cessato regime austro-ungarico, conservano il diritto a conseguire, quando cessino dal servizio, la pensione ad essi spettante, per la totalità dei servizi prestati, agli effetti dell'art. 48 del testo unico sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70. La pensione sarà liquidata con le norme vigenti per gl'impiegati civili dello Stato e ripartita fra lo Stato ed i consorzi in base al tempo del servizio utile di pensione, reso rispettivamente allo Stato austro ungarico e italiano, ed ai consorzi.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 99. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2223.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. **1947**.

Tassa per la rinnovazione dei vaglia di servizio non riscossi nel periodo di validità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 25 luglio 1887, n. 4866;
Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1274;
Visto il R. decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2376;
Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1923, n. 3122;
Visto il R. decreto 1° maggio 1924, n. 968;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La rinnovazione dei vaglia di servizio, non riscossi nel periodo di validità, è sottoposta alla tassa di L. 1.50 per ciascun vaglia scaduto.

Art. 2.

La tassa di cui all'articolo precedente, sarà convertita in francobolli da applicarsi a tergo dei modelli X, a mezzo dei quali la rinnovazione deve essere chiesta.

Il Ministero delle comunicazioni non darà corso alle richieste di rinnovazione di vaglia di servizio non corredate dal modello X anzidetto recante i francobolli prescritti.

Art. 3.

Quando un vaglia di servizio sia prossimo a scadere e la relativa somma non possa essere riscossa per una ragione qualsiasi prima della scadenza, l'Amministrazione interessata ha facoltà di presentare il vaglia all'ufficio postale destinatario per farlo commutare in altro identico, onde usufruire del nuovo periodo di validità.

L'operazione di commutazione è eseguita in esenzione di tassa.

Art. 4

Le disposizioni del presente decreto andranno in vigore dal 1° gennaio 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 101. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2224.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1925, n. **1946**.

Compensi speciali per intensificazione di lavoro negli uffici telegrafici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto l'art. 7 del R. decreto 17 febbraio 1924, n. 182;
Visto il decreto-legge 23 aprile 1925 n. 520;
Ritenuto conveniente stimolare l'attività degli operatori telegrafici specializzati nei sistemi di corrispondenza adottati sulle linee a grande traffico, a cominciare da quelle ove il traffico, superando la media comune del rendimento degli operatori, richiede attualmente l'impiego di più di un circuito, allo scopo di conseguire una riduzione del numero degli operatori assegnativi e possibilmente anche dei fili telegrafici utilizzati;
Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli uffici telegrafici principali viene conferito il distintivo di « telegrafista scelto » agli operatori che in apposito esperimento di trasmissione con apparati celeri riescono a raggiungere una determinata media oraria di telegrammi.
Tale distintivo è conservato per un biennio.
A giudizio del direttore dell'ufficio esso può essere confermato per altro biennio ovvero subordinato ad altro esperimento.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni saranno designati di volta in volta, a mano a mano che la entità del traffico lo faccia ritenere conveniente, gli uffici presso i quali debbono essere conferiti i distintivi di « telegrafista scelto » e saranno altresì fissate le norme per il relativo esperimento.

Art. 3.

Il distintivo di telegrafista scelto dà diritto di essere assegnato ai circuiti di maggiore traffico, per i quali il Ministro per le comunicazioni ha facoltà di accordare, con proprio decreto, sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, speciali compensi agli operatori che, durante il proprio orario normale, abbiano raggiunto o superato nel corso del mese, la media oraria di telegrammi che sarà fissata come minima.

Art. 4.

Con lo stesso decreto saranno altresì stabilite le norme per estendere tali compensi agli impiegati che hanno funzioni di « dirigenti » o « capigruppo », semprechè esercitino mansioni tecniche e non amministrative.

Art. 5.

Per provvedere al pagamento dei compensi di cui sopra è istituito nel bilancio della spesa dell'Amministrazione delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1925-26 il nuovo capitolo col n. 54-*bis*, con lo stanziamento di L. 200,000 e con la seguente denominazione: « Spesa per la corresponsione dei premi per superlavoro ai telegrafisti scelti e ai dirigenti e capigruppo di apparati speciali ».
Di pari importo è aumentato lo stanziamento del capitolo 1 del bilancio dell'entrata della stessa Amministrazione per l'esercizio 1925-26.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 100. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 2225.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 ottobre 1925, n. 1948.

Autorizzazione agli uffici postali a rilasciare ai mittenti di vaglia ordinari a tassa che ne facciano richiesta, una o più attestazioni di emissione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti legislativi n. 2376 del 10 settembre 1923, e n. 3122 del 2 dicembre 1923;
Visto il R. decreto-legge n. 520 del 23 aprile 1925;
Visto il parere del Consiglio di amministrazione per le poste ed i telegrafi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli uffici postali sono autorizzati a rilasciare ai mittenti di vaglia ordinari a tassa che ne facciano richiesta, una o più attestazioni di emissione (Mod. II - romano) comprovanti il rilascio dei vaglia stessi.

Art. 2.

Le attestazioni di emissione possono essere richieste dai mittenti anche posteriormente al rilascio dei vaglia; ma in tal caso i richiedenti debbono provare la loro qualità e la loro identità personale nei modi stabiliti per la riscossione dei vaglia.

Art. 3.

Per ciascuna attestazione di emissione deve essere corrisposta la tassa di centesimi 30, la quale è convertita in francobolli, che l'ufficio postale applica a tergo della attestazione medesima, annullandoli col bollo a calendario.
Le attestazioni prive dei francobolli comprovanti il pagamento della tassa sono considerate apocrife.

Il presente decreto, che avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 17 *novembre* 1925.
Atti del Governo, registro 242, *foglio* 102. — GRANATA.

DECRETO PREFETTIZIO 16 novembre 1925.

Proroga di poteri del Commissario straordinario di Costa Imagna.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Veduto il R. decreto 7 agosto 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Costa Imagna;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro lato, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Costa Imagna è prorogato di tre mesi.

Bergamo, addì 16 novembre 1925.

Il Prefetto: PIOMARTA.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Bollettino N. 240

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 17 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	100 17	Belgio	113 70
Londra	121 278	Olanda	10 08
Svizzera	482 42	Pesos oro (argentino)	23 65
Spagna	356 75	Pesos carta (argent.)	10 40
Berlino	5 95	New-York	25 045
Vienna (Shilling)	3 54	Russia	127 965
Praga	74 —	Belgrado	44 25
Dollaro canadese	23 075	Budapest	0 0352
Romania	11 60	Oro	483 25

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	74 10
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	93 30
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 95

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 241

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 18 novembre 1925

	Media		Media
Parigi	100 59	Belgio	113 80
Londra	121 372	Olanda	10 105
Svizzera	482 32	Pesos oro (argentino)	23 70
Spagna	357 50	Pesos carta (argent.)	10 45
Berlino	5 97	New-York	25 044
Vienna (Shilling)	3 59	Russia	128 268
Praga	74 37	Belgrado	44 25
Dollaro canadese	25 155	Budapest	0 0354
Romania	11 50	Oro	483 23

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	73 825
	3.50 % » (1902)	67 —
	3.00 % lordo	45 325
	5.00 % netto	93 325
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 20

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 2 corrente, in Santorso, provincia di Vicenza, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

* * *

Il giorno 6 corrente in Gorla Precotto, provincia di Milano, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

* * *

Il giorno 7 corrente in Lentate sul Seveso, provincia di Milano, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

* * *

Il giorno 9 corrente in Lambrate, provincia di Milano, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 14 novembre 1925.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione** (Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	564885	42 —	Torrazza *Dario, Carmelina* e *Silvio* fu Cesare, minori sotto la patria potestà della madre Campostano Caterina fu Agostino, ved. di Torrazza Cesare, dom. a Bolzoneto (Genova).	Torrazza *Dario-Agostino, Luigia-Carmela* e *Angelo-Silvio* fu Cesare, minori ecc., come contro.
Cons. 5 %	30250	20 —	*Porlotti* Giuseppe fu Luigi, dom. a Grumello del Monte (Bergamo).	*Perletti* Giuseppe fu Luigi, dom. come contro.
3.50 %	384152	165 —	Gallone *Carletta* fu Francesco, minore sotto la patria potestà della madre Balbiana Felicita, ved. Gallone.	Gallone *Domenica-Carolina* fu Francesco, minore ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 Ottobre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

REGIO CONSERVATORIO DI SANT'ANNA IN PISA

(Istituto di istruzione e di educazione per giovanette di civile condizione).

Concorso ad un posto di alunna gratuito per una giovinetta dalmata.

In ordine alla deliberazione della Commissione amministrativa di questo Conservatorio, in data 29 giugno 1925, approvata dalla Giunta regionale per l'istruzione media e dal superiore Ministero della pubblica istruzione, è aperto il concorso ad un posto di alunna gratuito per una giovinetta dalmata.

1. Esso avrà la durata dell'intiero corso di studi da compiersi presso la scuola elementare del Conservatorio e, successivamente, presso l'annesso Regio istituto magistrale o altra scuola media.

2. Il godimento del medesimo sarà limitato all'anno scolastico e comprenderà: il vitto, l'alloggio, il riscaldamento, l'imbiancatura, il servizio, l'assistenza medica e tutto quanto costituisce il trattamento ordinario della comunità; saranno a carico della famiglia dell'alunna le spese di vestiario e del corredo in genere, i medicinali, i viaggi, i libri e gli oggetti di cancelleria, le tasse scolastiche demaniali ed ogni altro che abbia carattere facoltativo.

3. L'alunna che al termine di ogni anno scolastico non ottenga la promozione di classe, perderà il godimento del posto; salvo che risulti, in modo documentato che ciò fu dovuto a causa di malattia.

4. Le aspiranti dovranno unire alla domanda i seguenti certificati in carta legale autenticati dalle competenti autorità locali:

a) atto di nascita, con la dichiarazione che la giovinetta è oriunda, nata ed abitante nella Dalmazia;

b) attestato di disagiata condizione economica della famiglia;

c) certificato di sana costituzione fisica e di subìta vaccinazione;

d) documenti degli studi fatti in scuole pubbliche, col conseguimento del titolo occorrente per l'ammissione al corso da frequentare;

e) ogni altro titolo personale o di componenti la famiglia, che l'aspirante ritenga utile di produrre.

Il concorso si chiuderà un mese dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Le domande dovranno essere indirizzate all'Amministrazione del Conservatorio, la quale darà comunicazione alle interessate dell'esito del concorso.

Il conferimento del posto gratuito avverrà in ordine alle disposizioni del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1355.

Pisa, 1° settembre 1925.

Il presidente: Prof. dott. M. ALLEGRETTI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.